

Massime e orientamenti

Massime notarili e orientamenti professionali

La società tra professionisti

a cura di Angelo Busani

Con l'art. 10, commi 3 e seguenti, legge 12 novembre 2011 n. 183, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e il successivo d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, si è completato un tormentato iter iniziato con l'art. 24, legge 7 agosto 1997, n. 266, che abrogò l'art. 2 della legge n. 1815/1939, rinviando ad un decreto attuativo la fissazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 di detta legge n. 1815/1939; decreto che tuttavia, a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato, non venne mai emanato. Con la nuova normativa in tema di s.t.p. il legislatore ha inteso dunque consentire l'esercizio in forma societaria delle attività professionali ordinistiche, contemperando il principio dell'esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d'opera professionale. Trattandosi di normativa carente sotto molti aspetti, la cui applicazione, inoltre, è fortemente condizionata anche dalle singole casistiche concrete, la dottrina professionale ha già prodotto una cospicua serie di importanti orientamenti operativi.

I. Società tra professionisti

1. Amministrazione
2. Natura della s.t.p.
3. Pubblicità
4. Pubblicità nel Registro delle Imprese
5. Studio professionale associato

II. Conferimenti

1. Conferimento delle prestazioni tecniche
2. Conferimento dell'opera professionale
3. Conferimento dello studio professionale
4. Conferimento diverso dall'opera professionale

III. Denominazione

1. Denominazione della s.t.p. società semplice
2. Denominazione delle società multiprofessionali
3. Denominazione e ragione sociale

IV. Oggetto sociale

1. Oggetto sociale
2. Oggetto sociale: modifica da non professionale a professionale
3. Oggetto sociale multiprofessionale
4. Oggetto sociale multiprofessionale prevalente

V. Soci ed esercizio dell'attività professionale

1. Assicurazione per la responsabilità professionale
2. Avvocati
3. Compatibilità con professione individuale
4. Esecuzione della prestazione professionale
5. Farmacisti
6. Incompatibilità

7. Ingegneri
8. Maestri di sci
9. Notai
10. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.
11. Professioni "non protette"
12. Professioni ordinistiche
13. Professioni sanitarie
14. Psicologi
15. Responsabilità per le prestazioni professionali
16. Revisori legali
17. Soci professionisti
18. Socio non persona fisica
19. Sospensione dall'esercizio della professione
20. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti "non protetti"
21. Voti spettanti ai soci professionisti

VI. Tipologie societarie

1. Società semplice
2. Società semplice: pubblicità
3. S.r.l. a capitale ridotto
4. S.r.l. semplificata
5. *Start up* innovativa
6. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti "non protetti"
7. S.t.p. unipersonale
8. Tipologia delle s.t.p.
9. Trasformazione dell'associazione professionale in s.t.p.
10. Trasformazione dell'associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

I. Società tra professionisti

1. Amministrazione

Gli amministratori della s.t.p. non debbono necessariamente essere né professionisti né soci professionisti.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Nella disciplina delle s.t.p. non è rinvenibile un divieto di attribuire l'incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento o per prestazioni tecniche. [...] Ne consegue, quindi, che in mancanza di un esplicito divieto in tal senso, l'amministrazione della società possa essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.11, Composizione soggettiva dell'organo amministrativo di S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo di s.t.p. Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche».

2. Natura della s.t.p.

La s.t.p. non è una società con causa propria ma una possibile conformazione (per oggetto e per disciplina) di una delle società tipiche previste nel c.c.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.2, Natura giuridica delle S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «[...] Le società professionali di cui all'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile. A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Le s.t.p. non costituiscono [...] un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. Tale norma annovera, tra i tipi sociali cui far ricorso, sia i modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sino a comprendere anche quello cooperativo, con la precisazione che, in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2521, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche [...]».

3. Pubblicità

La s.t.p. si iscrive come inattiva al Registro delle Imprese; poi si iscrive all'albo professionale; e infine, una volta iniziata l'attività, si iscrive alla Sezione Speciale delle società professionali nel Registro delle Imprese.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, circolare n. 33/R del 31 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare, «[...] la società si iscrive: a seguito della costituzione, nel registro delle imprese come società inattiva; nella sezione dell'albo tenuto presso l'ordine di appartenenza dei soci professionisti; nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del rappresentante legale entro 30 giorni dall'inizio dell'attività [...]».

4. Pubblicità nel Registro delle Imprese

L'iscrizione nella Sezione Speciale delle s.t.p. ha natura di mera "pubblicità notizia"; l'effetto costitutivo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi di società di capitali e cooperative) e l'effetto dichiarativo della pubblicità al Registro delle Imprese (per gli atti costitutivi delle società di persone e per gli atti modificativi dello statuto di tutte le società) dipendono dall'iscrizione degli atti delle s.t.p. nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese (1° pubbl. 9/13), «L'iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell'iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo

Massime e orientamenti

prescelto, ma si aggiunge ad essa. L'iscrizione di cui all'art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l'iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali».

5. Studio professionale associato

Anche dopo l'emanazione della L. 183/2011 è possibile l'esercizio delle professioni ordinarie nella forma della associazione professionale. I professionisti "protetti" non possono però associarsi con professionisti "non protetti".

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] nonostante l'art. 10, comma 11 L. 183/2011 abbia abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815, contenente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, deve ritenersi ancora legittimo il ricorso all'associazione professionale regolata nell'art. 1 della predetta L. 1818/1939 [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[...] La definitiva abrogazione di ciò che residuava della L. 1815/1939 - effettuata dall'art. 10, comma 11, della L. 183/2011, non inficia la validità di associazioni tra professionisti già costituite prima dell'entrata in vigore della L. 183/2011, né vieta la possibilità di costituirne delle nuove. Vengono meno solo quei requisiti formali previsti per la costituzione di associazioni tra professionisti iscritti ad albi e contemplati nel menzionato art. 1 della L. 1815/1939 che, per un verso, condizionavano la partecipazione degli associati e che, per altro verso, dovevano necessariamente comparire nella denominazione dello studio [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Non appare [...] possibile costituire associazioni alle quali partecipino sia coloro che esercitano le professioni regolamentate, sia coloro che esercitano le professioni non regolamentate, nonostante la L. 183/2011 ammetta la costituzione di società tra professionisti e non professionisti. Come in precedenza rilevato, infatti, il comma 9 dell'art. 10 L. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui rientra l'associazione tra professionisti di cui all'art. 1 L. 23 novembre 1939, n. 1815. Essa, tuttavia, può essere composta esclusivamente da soggetti che esercitano professioni protette, in quanto è riservata alle persone "munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge" (art. 1, comma 1, L. 1815/39). Sembrano, quindi, esclusi da tale schema associativo, coloro che esercitano le professioni non protette. Non sarebbe, pertanto, possibile costituire un'associazione "mista", in quanto i soggetti che esercitano una professione protetta possono utilizzare soltanto i modelli previsti dal legislatore, che, allo stato attuale, sono o le associazioni tra soli professionisti iscritti in albi ex art. 1 L. 1815/1939, o le società tra professionisti ex L. 183/2011 [...]».

Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Fondazione Circolare n. 6 del 29 maggio 2013, Società tra professionisti, «[...] resta consentito all'autonomia delle parti procedere alla costituzione di associazioni professionali riconducibili allo schema di cui all'art. 36 e ss. c.c. [...]».

II. Conferimenti

1. Conferimento delle prestazioni tecniche

Nella s.t.p. azionaria le prestazioni tecniche non possono essere conferite, ma possono solo essere oggetto di "prestazioni accessorie", con la conseguenza che il socio non professionista, il quale si obblighi a prestazioni accessorie, deve effettuare anche un conferimento di denaro o di altri beni.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Per ciò che concerne [...] il [...] profilo dell'eventuale partecipazione di soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche", la scelta del tipo sociale risulta vincolata con riferimento al modello azionario, il quale esclude che il socio esecutore di prestazioni tecniche possa conferire in società tali attività. Nel caso, quindi, in cui i soci optino per il modello della società per azioni, la prestazione tecnica potrebbe formare oggetto di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c., le quali tuttavia si aggiungono all'obbligo di eseguire un conferimento, con la conse-

guenza che il socio non professionista, esecutore di prestazioni tecniche, sarebbe tenuto ad effettuare un versamento ulteriore, a titolo di conferimento, rispetto alla prestazione tecnica oggetto di prestazioni accessorie [...]».

2. Conferimento dell'opera professionale

I soci professionisti possono conferire (ma non sono obbligati a conferire) la loro opera professionale. Il conferimento dell'attività professionale è possibile nelle società di persone e nella s.r.l. mentre nella s.p.a. l'opera professionale può essere oggetto di "prestazioni accessorie" o di apporto eseguito a fronte dell'emissione di strumenti finanziari.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.7, Inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di S.t.p. (1° pubbl. 9/13). «Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro. Né la L. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio) [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Laddove, invece, il professionista intenda conferire la propria opera, egli assumerà la posizione di socio d'opera, la quale è ammissibile tanto nelle società di persone (artt. 2263, comma 2 e 2295, n. 7 c.c.), quanto nelle s.r.l. (art. 2464, comma 6, c.c.). Nelle s.p.a., invece, la prestazione dell'opera professionale potrà formare oggetto o di prestazione accessoria ai sensi dell'art. 2345 c.c., o di apporto eseguito a fronte dell'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c. In caso di prestazioni accessorie, l'atto costitutivo deve determinare il contenuto della prestazione, la durata, le modalità e il compenso, stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili alla prestazione professionale in oggetto (art. 2345, comma 1, c.c.). Appare, inoltre, coerente con la rilevanza delle qualità personali dei singoli professionisti la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 2345 c.c., in base alla quale le azioni cui è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori [...]».

3. Conferimento dello studio professionale

È conferibile l'avviamento inteso come "andamento medio del fatturato del singolo professionista" ma è dubbia la conferibilità dell'avviamento inteso come "clientela"; al conferimento dello studio professionale si applicano per analogia le norme sul trasferimento di azienda.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Un'ulteriore esigenza, che sembra suscettibile di essere avvertita con maggior frequenza nella prassi, riguarda la possibilità di conferire in società il proprio studio professionale, eventualmente comprensivo dell'avviamento e della clientela. Così come appare possibile conferire l'insieme dei beni strumentali all'esercizio della professione, non sembra potersi escludere la conferibilità dell'avviamento inteso come andamento medio del fatturato del singolo professionista che svolgerà la propria attività in forma societaria. Stante la natura personale del rapporto fiduciario che caratterizza il contratto d'opera professionale, sembra invece da escludere che l'avviamento possa avere propriamente a riguardo la clientela, pur se va dato conto che la giurisprudenza ha recentemente considerato lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela. Per quest'ultima, infatti, secondo la Suprema Corte, è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, quali il compimento di un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo. In sostanza, tenuto conto del predetto orientamento, il professionista potrebbe assumere l'impegno nei confronti della società - sotto forma di prestazione d'opera o di prestazione accessoria a seconda del modello sociale adottato - di invitare la clientela pregressa a proseguire il rapporto d'opera professionale con la società subentrante. Appare, invece, più difficile ipotizzare che la clientela possa costituire di per sé un bene conferibile a capitale, in considerazione della libertà del cliente di interrompere il rapporto con il professionista e di non proseguirlo con la società subentrante. Diversa è, invece, la

Massime e orientamenti

possibilità di tener conto della clientela pregressa nella stima del valore dello studio professionale o, eventualmente, della prestazione d'opera conferiti dal professionista. Beninteso, la praticabilità in concreto di tali soluzioni deve essere valutata alla luce dei principi deontologici e di eventuali divieti di legge dettati per ciascuna specifica categoria professionale. Resta comunque da sottolineare come, stante la differente natura delle prestazioni del professionista e la non riconducibilità della attività professionale alla attività di impresa - confermata, sotto tale profilo, proprio dalla peculiare disciplina contenuta nell'art. 10 - le norme codicistiche sul trasferimento di azienda troveranno applicazione in via analogica e nei limiti della compatibilità [...].»

4. Conferimento diverso dall'opera professionale

Il professionista può conferire la propria opera professionale (e in tal caso è obbligato ad eseguirla); ma se il professionista effettua un conferimento diverso dalla propria opera professionale occorre che, nell'esecuzione di ogni singolo incarico professionale ricevuto dalla s.t.p., egli pattuisca il proprio operato professionale (modalità, compenso, ecc.) con la s.t.p.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Nelle s.t.p. appare logico ipotizzare che la maggior parte delle volte i soci professionisti abbiano interesse a conferire in società la propria opera professionale; ciò non toglie, però, che al contrario gli stessi possa preferire il conferimento di denaro o di altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali. Si deve, inoltre, tenere presente che nel caso in cui il professionista non abbia assunto l'obbligo di conferire la propria opera professionale, lo stesso rimane libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, che sarà tenuta a negoziare con lui l'assunzione di ogni incarico professionale [...].»

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.7, Iderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «[...] La norma non sembra imporre una disciplina statutaria delle modalità con cui la società si garantisca la prestazione professionale che il socio eseguirà nei confronti dell'utente, il cui incarico è dato direttamente alla società. Naturalmente, ove statutariamente si voglia disciplinare anche tale aspetto organizzativo interno, dovranno essere rispettate le normative inderogabili del tipo prescelto, così non potrà, ad esempio, effettuarsi un conferimento d'opera ove la s.t.p. sia costituita in forma di s.p.a. [...] l'inquadramento statutario del rapporto sottostante tra società e socio professionista diretto a disciplinare l'esecuzione dell'incarico professionale rimane libero e, quindi, potrà sostanziarsi oltretutto in un conferimento anche in altre forme compatibili con il tipo: saranno utilizzabili, così, in caso di s.p.a. gli strumenti delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., gli strumenti finanziari con apporto da parte dei soci di opera o servizi ex art. 2346 ultimo comma, c.c., fino all'inquadramento nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle normative vigenti».

III. Denominazione

1. Denominazione della s.t.p. società semplice

La ragione sociale della s.t.p. esercitata nella forma di società semplice può contenere solo l'espressione "società tra professionisti" senza aggiungere né il nome dei soci né l'espressione "società semplice".

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «[...] una s.t.p. che adotti il modello della società semplice potrà [...] recare l'indicazione nella ragione sociale unicamente della dizione "società tra professionisti" senza aggiungere quella di "società semplice", in quanto per tale tipo la legge non prescrive l'indicazione del rapporto sociale».

2. Denominazione delle società multiprofessionali

Nella denominazione delle s.t.p. multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Nel caso di società multiprofessionale, non è necessaria l'enunciazione nella denominazione delle singole attività professionali svolte. Nulla vieta, però, l'indicazione nella denominazione dell'espressione "s.t.p. multiprofessionale" [...].»

3. Denominazione e ragione sociale

La denominazione e la ragione sociale devono essere decorose e comprendere l'espressione "società tra professionisti" (o la sigla "s.t.p."), la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.), nonché, solo ove prescritto dalla legge, l'indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili, ma non necessariamente il nome di un socio professionista.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[...] Considerato, in ogni caso, che si tratta di società costituite per l'esercizio di un'attività professionale tenute all'osservanza delle regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell'esercizio della professione, andranno adoperate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l'impiego di formule di fantasia [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.t.p. (1° pubb. 9/13), «[...] Sulla base della prassi e della giurisprudenza dominanti in tema di ragione e denominazione sociale dei modelli societari contenuti nei Titoli V e VI del Libro V del c.c., per le quali le medesime possono essere indicate anche solo in sigla, è da ritenere che anche l'indicazione di "società tra professionisti" possa essere espressa solamente in sigla (s.t.p.)».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.3, Denominazione o ragione sociale di S.t.p. (1° pubb. 9/13), «[...] La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l'indicazione "società tra professionisti". L'indicazione "società tra professionisti", o la sua sigla, non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] L'indicazione "società tra professionisti", o la sua sigla, non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) e, pertanto, tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato. Nonostante la norma si riferisca alla denominazione sociale, che è espressamente prevista per le società di capitali, tale disposizione sembra doversi applicare anche alla ragione sociale delle società di persone, la quale è tuttavia soggetta a regole diverse, in quanto è richiesta la necessaria indicazione del nome di uno dei soci illimitatamente responsabili. Appare, a tal fine, possibile escludere che il legislatore abbia voluto derogare al principio sancito dagli artt. 2292 e 2314 c.c., e, pertanto, nel caso in cui la società tra professionisti sia costituita nelle forme della s.n.c. o della s.a.s., la "denominazione sociale" conterrà, oltre all'indicazione di società tra professionisti, anche quella del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[...] Sembra consentito, dunque, l'impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale e non sembra richiesto il necessario inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale».

IV. Oggetto sociale

1. Oggetto sociale

L'oggetto sociale deve essere attinente esclusivamente all'attività professionale (o multi-professionale) dei soci e non ammette la previsione di altre attività che non siano attività tecniche meramente strumentali all'attività professionale; in particolare, è illegittimo che nell'oggetto sociale sia previsto l'esercizio della attività di consulenza in generale. Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nell'oggetto sociale.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Per ciò che concerne la formulazione dell'oggetto sociale, la lett. a) del comma 4 dell'art. 10 L. 183/2011 impone il requisito dell'esclusività dello svolgimento dell'attività professionale da parte dei soci. Ne consegue, quindi, l'impossibilità di inserire nell'oggetto sociale attività diverse dall'esercizio delle professioni protette, quali ad esempio le attività imprenditoriali o l'esercizio delle professioni non protette: l'eventuale inserimento delle predette attività nell'oggetto sociale violerebbe, infatti, il principio dell'esclusività, salvo che si tratti di attività meramente strumentali. Laddove, quindi, nella società sia presente un socio per prestazioni tecniche, queste ultime non potrebbero essere inserite come attività principali dell'oggetto sociale e le

Massime e orientamenti

stesse potranno essere rese nei limiti della strumentalità ed accessorietà rispetto all'attività professionale oggetto della società. L'esclusività dell'oggetto sociale incontra un limite nella possibilità di prevedere un oggetto multiprofessionale [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.12, Esclusività dell'oggetto sociale delle s.t.p. (1° pubbl. 9/13), «L'oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l'esercizio di più attività professionali) in funzione all'esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale per l'esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti, «[...] seppur l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inclusione di attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l'esercizio della professione [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.13, Ammissibilità di attività strumentali all'oggetto sociale delle s.t.p. (1° pubbl. 9/13), «Perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l'attività professionale ordinistica che costituisce l'oggetto esclusivo della s.t.p.».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.12, Esclusività dell'oggetto sociale delle s.t.p. (1° pubbl. 9/13), «[...] Ove si ammettesse una s.t.p. con oggetto non esclusivo, che cumulasse l'attività professionale ordinistica con attività libere, nel senso di non specifiche e non riservate a quella determinata attività professionale, ma comuni anche ad altre (ad esempio attività generica di consulenza) ovvero attività imprenditoriali pure, avremmo paradossalmente una società formalmente s.t.p. - e quindi con denominazione sociale ex art. 10 comma 5 che deve contenere l'indicazione di società tra professionisti - per la quale il venir meno nei soci professionisti dei requisiti professionali non comporterebbe l'applicabilità della disciplina in tema di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. Un'ipotesi del genere sarebbe priva di sanzione da parte dell'ordinamento, consentendo il permanere di una società con denominazione ed oggetto sociale di s.t.p. ma priva di tutti i requisiti sostanziali richiesti, con evidente inganno dell'affidamento dei terzi che contrattano con la società e conseguente svalutazione degli interessi collettivi tutelati dalle professioni ordinistiche e dalla normativa sulla s.t.p., volta a contemperare con la veste societaria un tipo di attività "individuale" connotata di interessi di natura pubblicistica. L'attività di consulenza generica - con la precisazione che la L. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento forense con la previsione dell'art. 2 comma 6 non sembra aver reso l'attività di consulenza nel campo legale esclusiva alla professione di avvocato - deve intendersi libera e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica. Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica, si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni ordinistiche, e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall'incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell'oggetto sociale in via autonoma, si presta a rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell'attività costituente l'oggetto sociale. La s.t.p. non può quindi avere quale attività ricompresa nell'oggetto sociale principale l'attività di consulenza generica, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all'attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell'impresa commerciale, sottratta alle regole dell'art. 10 L. 183/2011».

Cfr. Secondo Massime Triveneto, n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di S.t.p. di soci abilitati all'esercizio delle professioni previste dall'oggetto sociale (1° pubbl. 9/13), «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale».

2. Oggetto sociale: modifica da non professionale a professionale

Non costituisce una trasformazione, ma una mera modifica statutaria, l'adozione dell'oggetto professionale da parte di una società non professionale la quale, con ciò, diventi una s.t.p. (e viceversa), sempre che la società in questione rimanga del medesimo tipo.

Cfr. Secondo Massime Triveneto, n. Q.A.17, Modifica di società non professionale esistente in S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «La sostituzione dell'oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell'esercizio di un'attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall'art.10 della L. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria [...]; pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.».

3. Oggetto sociale multiprofessionale

L'oggetto sociale multiprofessionale è legittimo solo se la società abbia come soci esponenti di tutte le professioni menzionate nell'oggetto della società stessa.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Resta, invece, aperta la questione se la società possa adottare un oggetto multiprofessionale anche se non vi siano soci in possesso dell'abilitazione a svolgere tutte le attività dedotte nell'oggetto sociale. Nonostante la s.t.p. non costituisca un tipo sociale a sé stante, in ragione del particolare oggetto che essa esercita il legislatore detta numerose prescrizioni volte a garantire il corretto svolgimento dell'attività professionale a tutela tanto dell'interesse del cliente, quanto della categoria professionale di riferimento. [...] Da tali disposizioni sembra potersi dedurre l'esistenza di un collegamento necessario tra qualifica del socio professionista ed attività professionale dedotta nell'oggetto della s.t.p. L'esclusività dell'oggetto sociale sembra, quindi, doversi intendere "in concreto limitata all'effettiva attività svolta; e poiché l'attività della società tra professionisti è quella professionale, essa, in caso di società tra professionisti multidisciplinare, non può che essere determinata dalla effettiva qualifica dei soci professionisti attuali" [...].».

Cfr. Secondo Massime Triveneto, n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di S.t.p. di soci abilitati all'esercizio delle professioni previste dall'oggetto sociale (1° pubbl. 9/13) «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale».

4. Oggetto sociale multiprofessionale prevalente

Non è necessario indicare quale, tra le attività professionali di una s.t.p. multiprofessionale, sia quella prevalente.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.15, Oggetto sociale delle S.t.p. multidisciplinari e attività prevalenti (1° pubbl. 9/13), «Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell'oggetto sociale, ma tale individuazione di "prevalenza" non è da ritenersi necessaria né obbligatoria»; «[...] cosicché sarà rimesso alla scelta dei contraenti il dichiarare una attività professionale prevalente ovvero non far menzione di tale prevalenza, con le conseguenze, nel primo caso, dell'iscrizione della s.t.p. al solo albo dell'attività professionale dichiarata prevalente e, nel secondo caso, della multi-iscrizione a tutti gli ordini professionali la cui attività è dedotta nell'oggetto sociale multi-professionale».

V. Soci ed esercizio dell'attività professionale

1. Assicurazione per la responsabilità professionale

Lo statuto deve prevedere l'obbligo della s.t.p. di stipulare una assicurazione per la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 182/2013 - Società tra professionisti, «[...] si ritiene [...] che l'Ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell'albo una s.t.p. che non riporta nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale [...].».

Massime e orientamenti

2. Avvocati

È illegittima la costituzione di s.t.p. tra avvocati, in quanto gli avvocati possono costituire solo le "società tra avvocati" di cui al D.Lgs. n. 96/2001; la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti multidisciplinare, nella quale siano presenti anche soci non avvocati.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle s.t.p. contenuta nella L. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio *lex posterior non derogat priori* speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle [...] tra avvocati. [...] Gli avvocati sono esclusi dall'applicazione della L. 183/2011 sulle s.t.p., in quanto l'articolo 5 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (approvata con L. 31 dicembre 2012, n. 247) delega il Governo ad emanare una nuova disciplina dell'esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Ad oggi, pur essendo ormai trascorso un lasso di tempo ben superiore ai sei mesi, alla delega, che a sua volta non abroga il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 contenente la disciplina specifica delle società tra avvocati, non ha fatto seguito alcun altro provvedimento, per cui la disciplina sulle società tra avvocati rimane quella originariamente prevista dal D.Lgs. 96/2001. In particolare, l'inapplicabilità agli avvocati della L. 183/2011 può argomentarsi dal principio *lex posterior non derogat priori* speciali, in quanto il D.Lgs. 96/2001 sancisce regole - quali l'esclusività del modello società tra avvocati per l'esercizio in comune dell'attività professionale; il riferimento, di default, alle regole della società in nome collettivo; l'inammissibilità della presenza di soci non professionisti - chiaramente incompatibili con le previsioni contenute nella L. 183/2011. Conclusioni, queste, ribadite anche nella Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183, in cui si esclude l'applicabilità agli avvocati della L. 183/2011 precisando che "in punto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense con L. 31 dicembre 2012, n. 247, che, all'articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della medesima professione in forma societaria". Tale orientamento è stato, altresì, successivamente confermato nella Circolare 12 settembre 2013 n. 18-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense, la quale esclude l'applicabilità della L. 183/2011 alle società tra soli avvocati, le quali, in attesa dell'emanazione di una nuova normativa di rango primario, continuano ad essere regolate dal D.Lgs. 96/2001 [...]».

Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Fondazione Circolare n. 6 del 29 maggio 2013, Società tra professionisti, «[...] la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti c.d. multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati [...]».

3. Compatibilità con professione individuale

Non è incompatibile con la qualità di socio di una s.t.p. l'esercizio della attività professionale sia in forma individuale che in forma associata.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti, «[...] L'art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l'art. 6, D.M. 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio professionista possa continuare ad esercitare l'attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione IVA distinta da quella della s.t.p. [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare, «[...] In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell'esercizio della professione in forma individuale o associata».

4. Esecuzione della prestazione professionale

Lo statuto della s.t.p deve contenere i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale sia eseguito solo dai soci dotati dei requisiti idonei per svolgere la prestazione professionale richiesta.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.1, Disciplina delle S.t.p. prima dell'entrata in vigore del regolamento interministeriale (1° pubbl. 9/12), «[...] l'atto costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta [...]».

5. Farmacisti

I farmacisti possono costituire sia la s.t.p. sia anche la "società tra farmacisti" di cui alla L. n. 362/1991.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle s.t.p. contenuta nella L. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. [...] la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) [...]».

6. Incompatibilità

Sia il socio professionista che il socio non professionista possono far parte di una sola s.t.p.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.16, Incompatibilità di partecipazione a più S.t.p. (1° pubbl. 9/13), «Stante il dettato normativo dell'art. 10, comma 6, della L. 12 novembre 2011, n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d'investimento o per prestazioni tecniche».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare, «[...] L'assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l'incompatibilità va misurata, peraltro replicata anche nel successivo comma secondo dell'art. 6, fa propendere per un'interpretazione rigorosa della disposizione e conduce a sostenere che la regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più s.t.p. trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all'interno della s.t.p., senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento» [...].

7. Ingegneri

Gli ingegneri possono costituire sia la s.t.p. sia anche la "società di ingegneria" di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle s.t.p. contenuta nella L. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle tra ingegneri [...]. Relativamente agli ingegneri, rimane invariato il regime introdotto dall'art. 90, comma 2, lettera b) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la possibilità di costituire società di ingegneria nella forma codicistica delle società di capitali o cooperative. Poiché la predetta disposizione ammette la partecipazione, alle società di ingegneria, di soggetti non professionisti, senza stabilire alcun limite specifico, in virtù del criterio della sopravvivenza dei modelli societari regolati nelle leggi di settore antecedenti alla L. 183/2011 sulle s.t.p., sembra potersi desumere che per le società di ingegneria non valgano i limiti di partecipazione previsti per i soci

Massime e orientamenti

non professionisti, come invece espressamente stabilito dall'art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/2011 [...]».

8. Maestri di sci

La s.t.p. può essere costituita tra maestri di sci.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] La costituzione di società per l'esercizio di attività professionali è consentita per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale. [...] va rilevato come anche i "maestri di sci" siano stati considerati "professionisti", per i quali l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in "albi professionali", tenuti da "collegi regionali", che svolgono, tra l'altro, funzioni di vigilanza sul corretto esercizio della professione e applicano le relative sanzioni disciplinari. Inoltre, l'esercizio abusivo della professione di "maestro di sci" - alla stregua di quanto avviene per le professioni liberali di più antica tradizione - è sanzionato penalmente dalla Legge-Quadro 8 marzo 1991, n. 81 per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina [...]».

9. Notai

È illegittima la costituzione di una s.t.p. tra notai.

Cfr. Relazione accompagnatoria al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 187.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Si ricorda come, per quanto riguarda il Notariato, nella Relazione al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 si sia precisato che "lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria" [...]».

10. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.

Non dovrebbe essere legittima la partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/R del 31 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare, «[...] Sembrerebbe esclusa, poi, la partecipazione ad una s.t.p. da parte di altra s.t.p., dal momento che potrebbe in tal modo originarsi un'indiretta elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente in una s.t.p. [...]».

11. Professioni "non protette"

È illegittima la costituzione di s.t.p. tra professionisti esercenti professioni "non protette".

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] è escluso dall'ambito di applicazione delle s.t.p. l'esercizio delle professioni non protette, le quali potrebbero, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti. Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), consistono nello svolgimento di "attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative" [...]».

Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Fondazione Circolare n. 6 del 29 maggio 2013, Società tra professionisti, «[...] Occorre evidenziare, a tal riguardo, che sia la legge istitutiva (art. 10, comma 3), sia il regolamento di attuazione (art. 1 e 2) preve-

dono che la nuova disciplina sia applicabile solo con riferimento a società tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate, precludendone, pertanto, qualsiasi uso da parte di quanti non presentino i requisiti tassativamente stabiliti dalla L. 183/20011 e dal relativo regolamento di attuazione [...].

12. Professioni ordinistiche

La s.t.p. può essere costituita solo per l'esercizio delle professioni ordinistiche.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] La costituzione di società per l'esercizio di attività professionali è consentita per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale [...].»

13. Professioni sanitarie

La s.t.p. può essere costituita tra medici-chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali, fisioterapisti e massoterapisti.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] La costituzione di società per l'esercizio di attività professionali è consentita per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale. [...] In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233). [...] Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del D.M. 29 marzo 2001 [...].»

14. Psicologi

La s.t.p. può essere costituita tra psicologi.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] La costituzione di società per l'esercizio di attività professionali è consentita per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale. [...] Tra le professioni protette rientra, altresì, quella di psicologo, disciplinata dalla L. 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) [...].»

15. Responsabilità per le prestazioni professionali

È controverso se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] è tuttora controversa la questione se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato. Su tale questione si sono formati due orientamenti contrapposti. Da un lato vi è chi ritiene che il rapporto d'opera si instauri fra società e cliente, perché, nonostante la designazione del professionista debba essere preferibilmente fatta "dall'utente", ove questa manchi, il nominativo viene scelto dalla società, ed a questi previamente comunicato. Inoltre, in caso di recesso o di cessione della propria partecipazione da parte del professionista incaricato, sarà la società a dover garantire la continuità nell'espletamento dell'incarico, suggerendo un nuovo professionista socio. Alla responsabilità della società si aggiunge, poi, quella del socio esecutore nei confronti del cliente in termini di correttezza nell'espletamento dell'incarico, sotto la forma di "dovere di protezione". All'opposto, secondo altra opinione, il rapporto d'opera si instaura fra il singolo professionista e il cliente, perché in base alla lettera a) del comma 4 dell' art. 10 L. 183/2011, l'attività professionale viene esercitata "in via esclusiva" da parte dei soci. Di conseguenza, la società resterebbe estranea al contratto d'opera professionale con il cliente, essendo la stessa solo destinataria dei risultati economici, mentre la responsabilità civile per l'inadempimento

Massime e orientamenti

graverebbe solo sul professionista. [...] Tale ricostruzione appare però riduttiva se rapportata alle peculiari regole organizzative che contraddistinguono la società in discorso, non ultima l'enunciazione nella denominazione dell'espressione "società tra professionisti". Sin da subito, insomma, la s.t.p. deve manifestare all'esterno l'attività che essa svolge: scelta, questa, che sarebbe difficilmente comprensibile ove, nella prospettiva che qui non si condivide, la stessa esaurisca la propria attività nei rapporti fra i professionisti soci, limitandosi a figurare come destinatario finale dei risultati economici dell'attività dei soci (e vi sarebbe poi da capire se e come ciò possa avere un rilievo immediato rispetto alla clientela). Né sembrerebbe appagante - nella logica "consortile" evocata in tale ricostruzione - limitare la "fase" all'esterno alla promozione dell'attività professionale dei singoli professionisti. Pur essendovi, quindi, degli elementi che sembrano far propendere per la tesi secondo cui il rapporto d'opera si instauri fra società e cliente, la questione rimane, tuttavia, aperta ed appare suscettibile di incidere sulla scelta del tipo sociale. Se, infatti, si ritiene che il cliente stipuli il contratto d'opera professionale con la società e non con il singolo professionista socio, la prestazione professionale diventa oggetto di un'obbligazione a carico della società. Pertanto, ne deriva che nell'ambito delle obbligazioni sociali rientrano anche le obbligazioni derivanti dalla prestazione professionale. Conseguentemente, scegliendo un modello di società in cui i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ogni socio risponderà con il proprio patrimonio dell'operato di ciascun professionista. [...] Se, invece, si ritiene che il contratto d'opera professionale intercorra tra il cliente ed il singolo socio professionista incaricato di eseguire la prestazione, la responsabilità professionale ricade su quest'ultimo e non forma oggetto di un'obbligazione sociale. Aderendo a questo secondo orientamento, le valutazioni in merito alla responsabilità professionale non inciderebbero sulla scelta del tipo sociale in base al regime di responsabilità per le obbligazioni sociali».

16. Revisori legali

I revisori legali possono costituire sia la s.t.p. sia anche la società di revisione di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle s.t.p. contenuta nella L. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio *lex posterior non derogat priori* speciali. [...] la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) [...]».

17. Soci professionisti

Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nello statuto sociale.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A. 14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di S.t.p. di soci abilitati all'esercizio delle professioni previste dall'oggetto sociale (1° pubbl. 9/13), «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell'oggetto sociale».

18. Socio non persona fisica

È legittima la partecipazione a una s.t.p. di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/R del 31 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, incompatibilità e regime disciplinare, «[...] Quanto alla partecipazione di società che, per quanto sopra detto, non siano s.t.p., la previsione contenuta nel D.M. n. 34/2013 sembra sciogliere il dubbio interpretativo circa la possibilità di consentire ad un soggetto differente dalla persona fisica la partecipazione ad una s.t.p. In tal caso la verifica dei requisiti di onorabilità, ancorché in alcuni casi possa rivelarsi non esaustiva, deve essere necessariamente effettuata solo nei confronti degli amministratori e dei rappresentanti legali [...]».

19. Sospensione dall'esercizio della professione

La sospensione del professionista dall'esercizio della professione non provoca conseguenze sulla esistenza e sulla continuazione della s.t.p.

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti, «[...] Qualora il socio professionista sia stato sospeso dall'esercizio della professione, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l'esercizio dell'attività professionale sia in forma individuale che societaria. La sospensione, tuttavia, è una situazione transitoria che non produce effetti sull'esistenza della s.t.p. Solo la cancellazione del socio professionista dall'albo ed il contemporaneo venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata all'art. 10, comma 4, lett.c), L. 183/2011 può comportare lo scioglimento della s.t.p. e la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi [...]».

20. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti "non protetti"

È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia, come soci, professionisti di professioni "protette" e professionisti di professioni "non protette", a condizione che i professionisti "non protetti" intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti "protetti" abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Sarà [...] possibile costituire una s.t.p. tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia "tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci", conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell'art. 10 L. 183/2011. In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità [...]».

Cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Fondazione Circolare n. 6 del 29 maggio 2013, Società tra professionisti, «[...] si può concludere che la costituzione di società multidisciplinari sia consentita esclusivamente tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque preclusa a prestatori d'opera intellettuale non iscritti in albi».

21. Voti spettanti ai soci professionisti

L'impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale devono comunque essere tali da assicurare ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci (in qualunque modo organizzate: per teste, per quote di capitale, per quote di utile); se, nel corso della vita della società, questo requisito viene meno e non è ripristinato entro sei mesi, la società si scioglie. Quindi i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci o avere una quota di partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell'intero capitale sociale. Peraltro, non è richiesto che la riserva ai professionisti dei due terzi dei voti sia anche un quorum determinante per l'adozione delle decisioni dei soci; ad esempio, nelle società di persone, salvo diversa disposizione statutaria, per le decisioni dei soci occorre il loro voto unanime, mentre in una società di capitali a larga base sociale il voto del socio capitalista potrebbe essere – di fatto – determinante per il raggiungimento del quorum occorrente per la decisione dei soci; inoltre, sarebbe legittima una clausola statutaria che renda determinante, ove possibile, il voto dei soci non professionisti; mentre sarebbe d'altro canto inammissibile che i soci non professionisti potessero assumere decisioni prescindendo completamente dalla volontà dei soci professionisti.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.8, Operatività della S.t.p. in assenza del requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti (1° pubbl. 9/13), «La L. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall'albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci profes-

Massime e orientamenti

sionisti nel termine perentorio di sei mesi. A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l'adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione. Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2484 c.c.».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] si può, quindi, ipotizzare il caso di una s.t.p. in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.10, Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale (1° pubbl. 9/13), «La L. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Il legislatore limita la possibilità dei soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/2011). Per effetto di tale disposizione, tanto nell'ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle società di persone e cooperative, quanto nell'ipotesi in esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, è necessario che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi. Quindi i professionisti potrebbero anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale nelle società di capitali, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti. La regola dei due terzi dei voti è sancita genericamente per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, senza specificare la tipologia di delibere e decisioni alle quali essa debba intendersi riferita. In assenza di indicazioni in tal senso, la regola dovrebbe riguardare tanto le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, quanto le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone, considerato che la disposizione in esame sembra doversi intendere nel senso che il legislatore limita la possibilità - per i non professionisti - di influire sulle scelte strategiche della società, al fine di evitare che i soci investitori possano incidere sullo svolgimento delle prestazioni professionali. A tal fine, assumono rilievo tanto le decisioni relative all'assunzione delle regole organizzative e, quindi, le modifiche di statuti, atti costitutivi e patti sociali, quanto quelle relative ad operazioni che richiedano una delibera assembleare o una decisione sociale, come l'approvazione dei bilanci o la nomina degli organi sociali [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] In sostanza, viene riconosciuta ai professionisti la possibilità di esercitare un potere "dominante" quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull'espletamento dell'attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione. Tale necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude, però, che il voto del non professionista possa essere determinante per l'assunzione della decisione. Innanzitutto, è possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista. Sembra, altresì, possibile l'adozione statutaria di un quorum deliberativo superiore ai due terzi dei voti, rendendo così sempre rilevante anche il voto dei non professionisti [...]».

Massime e orientamenti

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Nelle società di persone, per le modifiche dell'atto costitutivo l'art. 2252 c.c. stabilisce la regola dell'unanimità dei consensi, qualora non sia diversamente disposto. In presenza di tale regola, relativamente alla modificabilità dell'atto costitutivo non assume rilievo il limite dei due terzi dei voti di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/2011, considerato che la regola dell'unanimità dei consensi non pone un problema di individuazione di maggioranze di voto. Nel caso, quindi, di società di persone composta da tre soci, di cui due professionisti e un investitore, se non viene disattivata la regola dell'unanimità dei consensi, ancorché i professionisti abbiano due terzi dei voti, per formare una decisione sarà necessario anche il consenso dell'investitore. Differentemente, laddove i patti sociali abbiano disattivato la regola dell'unanimità, prevedendo che le modifiche possano essere adottate a maggioranza, sarà necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione di modifica [...]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] in una società di capitali con un'ampia compagine sociale, in cui i soci professionisti siano titolari ciascuno di piccole partecipazioni, nell'insieme pari ai 2/3 del capitale, il possesso da parte del socio investitore della restante quota di un terzo può essere determinante nelle decisioni della società, compresa la nomina dell'organo amministrativo [...]».

Massime Triveneto n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci (1° pubbl. 9/13), «[...] la disposizione è costruita fondamentalmente pensando alla s.p.a. in cui la detenzione dei 2/3 dei voti accorda ai professionisti la signoria su qualsivoglia decisione di competenza dei soci, tanto strutturali quanto di nomina alle cariche sociali. Distinguendo questi due ambiti, l'alternativa che si pone all'interprete è se siano possibili, quindi, nella s.p.a. innalzamenti di quorum per le materie di competenza dell'assemblea ordinaria, in primis nomina degli amministratori. Se la funzione del vincolo proprietario è quella di non sottrarre ai professionisti la designazione dei soggetti deputati alla gestione, comunque l'art. 2369, comma 4, c.c. impedisce chiaramente la possibilità di innalzare i quorum decisionali. [...] i quorum legali dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione in tema di approvazione del bilancio e nomina delle cariche sociali non possono essere elevati e, quindi, prescindono dal supposto principio decisionale spettante ai soci professionisti titolari dei diritti di voto di almeno 2/3 del capitale. I soci professionisti avranno quindi l'onere di intervenire e di votare in assemblea in quanto altrimenti i soci non professionisti più virtuosi potranno comunque far approvare decisioni assembleari senza il concorso dei soci professionisti. A questi ultimi quindi non spetta una signoria sulle decisioni se non derivante potenzialmente dalla loro partecipazione garantita nella quota dei 2/3, nel rispetto delle regole organizzative di funzionamento del tipo sociale [...]».

Massime Triveneto n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci (1° pubbl. 9/13), «La L. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479 bis c.c.), ma si aggiunge ad esse. Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l'adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest'ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto. A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell'adozione delle decisioni dei soci».

r. Massime Triveneto n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci (1° pubbl. 9/13), «[...] il Legislatore ha presunto che con il rispetto di quel limite sia tutelato l'interesse pubblicistico immanente nella singola professione regolamentata, quindi l'autonomia statutaria troverebbe il suo limite sostanziale nel rispetto di quel limite quantitativo, che dovrebbe sempre consentire - in ogni decisione, tanto organizzativa che gestoria - la prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti (sarebbe pertanto inammissibile nella s.r.l., ad esempio, un diritto particolare del socio non professionista di essere amministratore o di designare gli amministratori che costituisca deroga sostanziale alla possibilità

Massime e orientamenti

VI. Tipologie societarie

dei soci professionisti di determinare la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni dei soci e quindi anche nella decisione di nomina dei componenti dell'organo amministrativo). Ovviamente nessun problema quando il diritto particolare spetti al socio professionista [...]».

1. Società semplice

È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di società semplice.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Le s.t.p. non costituiscono [...] un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. Tale norma annovera, tra i tipi sociali cui far ricorso, sia i modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sino a comprendere anche quello cooperativo, con la precisazione che, in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2521, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche [...]. Con riguardo ai possibili tipi societari sotto i quali può essere svolta l'attività della s.t.p., merita sottolineare la scelta di ricomprendervi anche la società semplice, che per definizione è modello utilizzabile per le attività economiche non riconducibili a quella "commerciale": scelta, questa, che - oltre ad essere in linea con quelle ricostruzioni che tendevano se non a riqualificare almeno ad applicare le norme sulla società semplice in caso di lacune nel regolamento contrattuale degli antecedenti della s.t.p., e cioè lo studio professionale associato e l'associazione tra professionisti - appare coerente con l'impossibilità di sussumere l'attività professionale nell'ambito dell'impresa, e segnatamente quella commerciale [...]».

2. Società semplice: pubblicità

È legittimo non iscrivere nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese le s.t.p. esercitate nella forma della società semplice; esse debbono essere iscritte solamente nella Sezione Speciale delle s.t.p.

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese (1° pubbl. 9/13), «Non vi è obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per le società semplici aventi ad oggetto attività professionali [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.4, Iscrizione nel registro delle imprese (1° pubbl. 9/13), «Le s.t.p. costituite in forma di società semplice saranno solo soggette ex art. 7 del Regolamento alla iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese in funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, disciplina questa introdotta dal Regolamento ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 della L. 183/2011 e saranno pertanto regolate, per quanto riguarda la rappresentanza e la responsabilità, dalla disciplina di tale tipo, riproponendosi le questioni già sollevate in dottrina circa l'eventuale idoneità presunta dell'iscrizione in tale Sezione Speciale quale mezzo per portare a conoscenza dei terzi eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza ovvero limitazioni alla responsabilità solidale dei soci ex art. 2267 c.c.».

3. S.r.l. a capitale ridotto

È legittimo costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. a capitale ridotto.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Appare certamente possibile costituire una s.t.p. in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro, in quanto le s.r.l. rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla l. 483/2011, né tale legge richiede requisiti speciali relativi all'importo minimo del capitale sociale [...]».

4. S.r.l. semplificata

Non pare possibile costituire una s.t.p. nella forma di s.r.l. semplificata.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie

del 14 aprile 2014, «[...] Non sembra, invece, possibile costituire una s.t.p. in forma di s.r.l. semplificata, in quanto il comma 4 dell'art. 10, L. 483/2011 impone l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie pattizie che risultano incompatibili con l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'art. 2463 bis c.c. per le s.r.l. semplificate. [...] La previsione statutaria di tali clausole, la cui presenza è obbligatoria, ma il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, impedisce [...] di costituire una s.t.p. in forma di s.r.l. semplificata, stante l'inderogabilità del modello standard [...]».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[...] il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall'art. 10, comma 3, della L. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all'art. 2463bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue [...]».

5. Start up innovativa

Non pare possibile costituire una s.t.p. nella forma della *start up* innovativa.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] valutare la possibilità che la società tra professionisti possa avere anche i requisiti della start up innovativa di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Nonostante manchi un esplicito divieto in tal senso, appare difficile ipotizzare che ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", che costituisce, ai sensi del comma 2, lett. f) dell'art. 25 l'oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, possa essere ricondotto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci" [...]».

6. S.t.p. unipersonale

È legittima la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] La possibilità di costituire s.t.p. in forma di s.p.a. o s.r.l. unipersonali ha formato oggetto di dibattito. La tesi contraria alla ammissibilità della s.t.p. unipersonale venne espressa già nel documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento, del gennaio 2012 [...]. Nello stesso senso, più recentemente, si è espresso l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRD-CEC) nella circolare del 12 luglio 2013, n. 32 [...]. Particolare è la posizione di chi, muovendo dal riferimento alla "società tra professionisti", proprio per rendere ragione del nomen di cui la società deve fregiarsi, ritiene che il requisito della pluralità di soci professionisti debba essere rispettato, sebbene esclusivamente in sede di costituzione, potendo poi il loro numero ridursi all'unità, nel corso della vita della società. La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all'indomani della entrata in vigore dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Si rileva, infatti, come apparentemente, la s.t.p. unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle s.t.p. nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l'impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività economica al patrimonio della società. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti. Si deve, poi, dar conto del fatto che nella L. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della s.t.p., e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della S.p.A. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una s.t.p. unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.5), S.t.p. unipersonale (1° pubbl. 9/13), «Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto»; «è vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l'esercizio in forma collettiva di un'attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un'interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove l'esercizio col-

Massime e orientamenti

lettivo manchi, è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli "unipersonali". Una simile interpretazione restrittiva non potrebbe neanche essere sostenuta sulla base di una presunta contrarietà all'ordinamento di una eventuale limitazione di responsabilità dell'unico socio professionista nei confronti della clientela realizzata attraverso lo schermo societario, considerato che risulterebbe assai difficile sostenere che la limitazione di responsabilità per i professionisti è meritevole di tutela solo se esercitano la loro professione con uno o più soci. In realtà, per tutti i professionisti che svolgono la loro attività all'interno di una s.t.p., che siano da soli o con altri soci, il regime della responsabilità sarà identico».

Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[...] a sostegno della tesi contraria alla costituzione di s.t.p. con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa L. 183/2011 quando dispone che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l'indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l'esercizio in forma associata della professione [...]».

7. Tipologia delle s.t.p.

La s.t.p. può assumere la forma della s.s., della s.n.c., della s.a.s., della s.p.a., s.a.p.a., della s.r.l. e della s. coop.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Le s.t.p. non costituiscono [...] un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal c.c., con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto. Tale norma annovera, tra i tipi sociali cui far ricorso, sia i modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) che quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), sino a comprendere anche quello cooperativo, con la precisazione che, in tal caso, il numero minimo di soci non può essere inferiore a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2521, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche [...]».

Cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.2, Natura giuridica delle s.t.p. (1° pubbl. 9/13), «[...] la s.t.p. delineata dal Legislatore non determina dei modelli societari sui generis, con disciplina ispirata a quelli legali richiamati e modificata nei termini richiesti dalla nuova normativa, ma consente - per la finalità dell'esercizio societario dell'attività professionale ordinistica - l'impiego dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V del c.c. e, quindi, dei modelli della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e delle società cooperative [...]».

8. Trasformazione dell'associazione professionale in s.t.p.

È legittima la trasformazione dell'associazione professionale (che è da qualificarsi come s.s.) in s.t.p.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] In giurisprudenza, l'associazione fra professionisti è stata qualificata come "contratto associativo atipico di carattere misto". Dubbio è se la stessa possa essere definita quale centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici [...] ovvero se essa costituisca semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati [...]. Nel primo senso sono orientate alcune pronunce in cui si afferma che "poiché l'associazione professionale si configura come un'associazione, benché atipica, in cui lo scopo sociale è l'esercizio "collettivo" della professione, la sua natura è ben distinta da quella di una società [...]. Più recentemente la Suprema Corte ha affermato che "lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici [...] [...] alla stre-

gua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima [...]. All'opposto, in altre pronunce, parimenti recenti la Suprema Corte ha negato che l'associazione tra professionisti sia configurabile come centro di imputazione di interessi o come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale, per cui essa non può sostituirsi ai suoi aderenti e non assume la titolarità dei rapporti con i clienti, che continua a gravare sugli associati. Vi era, poi, un orientamento minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice [...]. In linea generale, pertanto, anche a voler riconoscere siffatta equiparabilità, la giurisprudenza ha tradizionalmente escluso la possibilità di ricorrere allo schema societario, ed in particolare a quello della società semplice. Tuttavia, si tratta di pronunce emesse in costanza del divieto di costituire società tra professionisti. Venuto meno tale divieto, appare forse preferibile l'orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di s.s.[...] Ciò posto, [...] la trasformazione in s.t.p., nella quale si adotti un modello diverso dalla s.s., avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale. L'adozione, invece, delle regole della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria [...].»

9. Trasformazione dell'associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

Non è legittima la trasformazione della associazione temporanea tra professionisti in s.t.p.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore, in CNN Notizie del 14 aprile 2014, «[...] Sembra, invece, doversi escludere la possibilità di trasformare in s.t.p. le associazioni temporanee tra professionisti. Il fenomeno delle associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituisce infatti una categoria contrattuale autonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra professionisti. La diversa tipologia di tali fattispecie emerge principalmente dal fatto che le associazioni temporanee non sono veri e propri contratti associativi, in quanto sono prive di soggettività. L'associazione temporanea tra più soggetti è, infatti, un accordo per la realizzazione di un affare complesso che i singoli partecipanti da soli non potrebbero o non vorrebbero sostenere. Attraverso tale accordo i contraenti non costituiscono un nuovo ente, ma collaborano al fine della realizzazione di un affare, mantenendo la propria autonomia operativa, in quanto ciascun partecipante ha un proprio ben specifico compito da assolvere, con propri mezzi e con la propria organizzazione, ed ha diritto ad un corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto. In tali ipotesi, di solito, mentre gli associati sono interessati a tutelare, nell'esecuzione dell'opera o dell'affare, la propria autonomia ed a mantenere la propria individualità giuridica, il terzo, destinatario dell'attività degli associati, ha interesse ad una configurazione unitaria, anche giuridica, della operazione. Pertanto, viene stipulato congiuntamente con il terzo un unico contratto, il quale viene poi eseguito con piena autonomia di gestione, sulla base della ripartizione dei compiti fissata nell'accordo di cooperazione, senza costituire un'organizzazione comune, giuridicamente rilevante. Poiché, quindi, le associazioni temporanee tra professionisti hanno la natura di contratti di mandato, non appare configurabile una loro trasformazione in s.t.p. [...].»